

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Finalità - Sede e Durata

Art. 1 - Denominazione e finalità del Circolo

L'Associazione denominata "Circolo Antico Tiro a Volo" è senza fini di lucro; favorisce le pratiche sportive dilettantistiche e ricreative in genere.

Ha lo scopo di sviluppare attività culturali, incontri e conferenze che abbiano per oggetto questioni di rilevanza sociale, culturale ed economica.

Promuove inoltre la pratica, a scopo dilettantistico, tra l'altro, della Vela, dell'Atletica, del Nuoto, i giochi del Calcio, del Calcio a 8, del Calcio a 5, del Tennis, del Golf, nonché i giochi del Bridge, del Burraco e del Biliardo.

Art. 2 - Sede e durata

Il Circolo ha sede in Roma, Via E. Vajna n. 21.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Titolo II

Entrate - Patrimonio Sociale e Bilancio

Art. 3 Entrate

Le entrate del Circolo sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi e compensi riscossi dal Circolo nello svolgimento delle sue attività;
- c) eventuali donazioni, lasciti e contributi di Soci o di terzi;
- d) eventuali altre entrate.

Art. 4 Patrimonio

Il Patrimonio del Circolo è costituito:

- a) dalle disponibilità di cassa, dai crediti e dai fondi di riserva accantonati;
- b) dagli impianti sportivi di proprietà del Circolo;
- c) da macchine, attrezzi mobili e suppellettili del Circolo;
- d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti al Circolo e dai trofei vinti dal Circolo.

Art. 5 Bilancio

L'anno sociale ha inizio dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il bilancio annuale viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sarà tenuto a disposizione dei Soci presso la segreteria del Circolo durante i 15 giorni precedenti la riunione dell'Assemblea Ordinaria che dovrà approvarlo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III

Categorie dei Soci, Ammissioni e Quote Sociali

Art. 6 Categorie di Soci

I Soci del Circolo sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Effettivi;

c) Soci Onorari.

Art. 7 Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i Soci che, con le loro attività hanno dato un contributo determinante sia per la costituzione del Circolo che per il suo sviluppo e successo. La loro nomina è riservata al Consiglio Direttivo.

Art. 8 Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro ai quali viene conferita tale qualifica per particolari benemeritenze.

Essi sono esenti dal pagamento della tassa di ammissione, delle quote e dei contributi sociali.

La nomina e la revoca dei Soci Onorari compete al Consiglio Direttivo.

Art. 9 Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi coloro che sono stati ammessi al Circolo con le modalità previste dal presente Statuto, successivamente all'acquisto delle azioni della "Polisportiva Parioli Spa".

Art. 10 Accesso al Circolo

Possono accedere al Circolo:

- i Soci Onorari;
- i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi, che abbiano perfezionato la propria iscrizione in data anteriore al 31 dicembre 2004, e che abbiano la piena ed esclusiva proprietà di almeno un'azione privilegiata della "Polisportiva Parioli Spa";
- i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi, che abbiano perfezionato la propria iscrizione al Circolo in data successiva al 1° gennaio 2005, e che abbiano la piena ed esclusiva proprietà di almeno un pacchetto di n. 1.100 Azioni Ordinarie della "Polisportiva Parioli SpA";
- i Partecipanti.

Art. 11 Ammissione di nuovi Soci

Chi aspira a far parte del Circolo in qualità di Socio, deve presentare apposita domanda scritta rivolta al Presidente, controfirmata da due Soci in veste di presentatori i quali abbiano almeno 3 anni di appartenenza al Circolo ed abbiano la qualità di Socio Fondatore o Socio Effettivo.

Tali Soci hanno il compito di presentare il candidato e garantirne la rispettabilità.

I presentatori cureranno di far conoscere personalmente il candidato al Presidente del Circolo o al Vice Presidente e ad almeno due Consiglieri.

Il candidato dovrà essere proprietario di almeno un pacchetto di n. 1.100 Azioni Ordinarie della "Polisportiva Parioli S.p.a." o quantomeno dovrà dimostrare, fornendo idonea documentazione, di essere in grado di conseguire la proprietà, una volta deliberata la sua ammissione a Socio.

In questo secondo caso la delibera di ammissione rimarrà priva di efficacia fino al momento in cui la proprietà delle azioni non verrà effettivamente acquisita. Trascorsi 90 giorni dalla data della delibera senza che la proprietà delle azioni sia stata

effettivamente conseguita, l'ammissione si intenderà come non effettuata.

La domanda, in regola con le norme statutarie, verrà istruita a cura del Consigliere addetto a questo compito e sottoposta al Presidente, il quale darà comunicazione al Consiglio Direttivo delle informazioni acquisite sul conto del candidato.

Il Consiglio si pronunzierà, con voto segreto, sull'ammissibilità o meno del candidato.

Per ciascun candidato verrà indicata la qualifica ed il nome dei Soci Presentatori. L'ammissione dei candidati risulterà definitiva se, entro 30 giorni, non sarà pervenuta al Presidente alcuna opposizione da parte degli altri Soci.

In caso di opposizione, l'ammissione sarà temporaneamente sospesa ed i motivi di opposizione saranno sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo, che deciderà in maniera definitiva in merito all'ammissione del candidato.

Il candidato ammesso non avrà diritto di frequentare il Circolo se non dopo il versamento della eventuale tassa di ammissione e della quota annuale, proporzionalmente al periodo di competenza. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina.

In difetto, previo sollecito, da comunicare anche ai Soci presentatori, egli sarà considerato radiato dal Circolo. Lo status di Socio è intrasmissibile, così come è intrasmissibile e non rivalutabile la quota, il contributo associativo, ad eccezione del trasferimento mortis causa.

Art. 12 Soci Effettivi/Fondatori "Assenti"

Il Socio Effettivo/Fondatore che abbia la propria dimora abituale fuori dal Lazio può, dopo 3 anni di appartenenza al Circolo, richiedere per iscritto al Presidente, di essere collocato nella posizione di Socio Assente.

Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e, nel caso essa sia accolta, il Socio assume la qualità di Socio Assente.

I Soci assenti godono del beneficio di pagare le quote in misura ridotta, ma sono tenuti al pagamento in misura intera dei contributi straordinari deliberati a carico dei Soci. Dal momento di cessazione dell'assenza il Socio è tenuto al normale pagamento della quota.

Il Socio assente, nel caso di temporanea presenza a Roma, potrà frequentare il Circolo per non più di quattro periodi ogni anno, della durata di una settimana ciascuno, salvo diversa disposizione del regolamento.

Tali periodi possono essere anche consecutivi.

Non è comunque permesso al Socio Assente frequentare il Circolo, per più di una settimana, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, salvo diversa disposizione del regolamento.

Art. 13 I Partecipanti

Il coniuge non legalmente separato ed i figli di età compresa tra 24 e 28 anni, possono essere ammessi al Circolo in qualità di partecipanti ed iscritti in diverso ed autonomo elenco dei

partecipanti.

Gli iscritti all'elenco partecipanti hanno diritto di accesso al Circolo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera c) del presente Statuto, il Consiglio Direttivo stabilisce la quota a carico dei partecipanti, che potrà essere versata direttamente dal Socio. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, con autonoma determinazione, di ammettere all'elenco partecipanti, diverse categorie di soggetti che abbiano un rapporto stabile con i Soci.

Art. 14 Dimissione del Socio

Il Socio che desideri non appartenere più al Circolo, deve notificare le proprie dimissioni per iscritto.

Dalla data di efficacia delle dimissioni il Socio dimissionario perde ogni diritto alla frequentazione del Circolo.

Le somme versate per l'annualità in corso non sono rimborsabili.

Titolo IV

Organi del Circolo

Art. 15 Organi del Circolo

Gli organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (Fondatori, Effettivi ed Onorari);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Effettivi, nonché dai Soci Onorari; l'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale, dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data prevista, mediante convocazione diretta ad ogni Socio per il tramite di lettera, e-mail ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare l'informativa al Socio, presso l'indirizzo comunicato dal Socio stesso.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti sui quali i Soci sono chiamati a deliberare.

Della riunione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno verrà, in pari data, fornita notizia ai Soci mediante affissione di apposito comunicato nella sede sociale. Trascorso l'orario previsto per la convocazione, senza che sia raggiunto il numero necessario dei partecipanti, l'Assemblea si considera riunita nello stesso luogo, un'ora dopo, in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in subordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere che abbia maggiore anzianità di appartenenza al Circolo. Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario per la compilazione del verbale della riunione che verrà trascritto in un apposito registro.

Il registro sarà conservato a cura del Consiglio Direttivo. Copia del verbale verrà tenuta a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto. Sono

ammesse deleghe nella misura stabilita dal regolamento.

Ciascun socio presente all'assemblea può rappresentare soci assenti che abbiano diritto al voto. In questa ipotesi avrà diritto a votare in loro vece; la delega deve avere forma scritta ed è consentita qualsiasi sia l'ordine del giorno.

Non possono essere trattati argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Le votazioni possono aver luogo, a seconda di quanto stabilito dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale; l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti dovrà avvenire necessariamente per scrutinio segreto.

Le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci del Circolo, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria ed Assemblea Straordinaria.

Art. 16 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno non oltre il 30 giugno, in data dal Consiglio stesso stabilita.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervenga almeno il 40% dei Soci e, in seconda convocazione quando intervenga almeno il 10%.

Le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei partecipanti.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) sulla misura della quota sociale annua per i Soci Fondatori ed Effettivi;
- c) sull'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) sulla ratifica delle decisioni del Consiglio Direttivo che, ai sensi del presente Statuto, devono essere confermate dall'Assemblea;
- e) su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su proposta di almeno venti Soci che ne facciano richiesta scritta al Presidente in data anteriore al primo dicembre di ogni anno, e che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria;
- f) sull'approvazione del regolamento e sue modificazioni.

Art. 17 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata presso la sede sociale, dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, ovvero da un quinto dei Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista mediante convocazione diretta ad ogni Socio per il tramite di lettera, e-mail ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare l'informativa al Socio, presso l'indirizzo comunicato dal Socio stesso.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, quando intervenga almeno il 50% dei Soci e, in seconda convocazione, almeno il 15%.

Le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei partecipanti.

L'ordine del giorno dell'Assemblea verte unicamente sugli specifici argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione. Si applicano all'Assemblea Straordinaria, per il resto, tutte le norme previste per l'Assemblea Ordinaria. Appartengono alla competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria le decisioni che abbiano per oggetto:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento del Circolo e nomina dei liquidatori.

Art. 18 Presidente

Il Presidente è eletto fra i Soci dall'Assemblea; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta il Circolo nei confronti di terzi ed in giudizio, presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, salvo che intenda demandare ad altri tale funzione, in conformità alle norme del presente Statuto; coordina l'attività del Consiglio Direttivo e degli altri organi e servizi del Circolo, sovrintende al complesso delle attività sociali.

Il Presidente designa i Consiglieri che ritenga di proporre a sovrintendere l'esercizio di determinate gestioni o attività e può delegare uno o più consiglieri alla firma degli atti relativi a determinate gestioni.

Conferisce incarichi speciali ai singoli soci per il raggiungimento dei fini sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate fino alla prima assemblea Ordinaria dal Vice Presidente e, in subordine, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.

E' Presidente Emerito del Circolo l'Avv. Michele Anastasio Pugliese, in considerazione degli indubbi meriti riconosciutigli per la fondazione, lo sviluppo e l'accrescimento del Circolo. Tale carica verrà assunta dallo stesso all'atto della cessazione dall'attuale carica di Presidente del Circolo.

Al Presidente Emerito del Circolo sono attribuite le seguenti funzioni:

- relazioni pubbliche da esercitarsi di concerto con il Presidente;
- incontri con i nuovi Soci da esercitarsi di concerto con il Presidente.

Art. 19 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci Effettivi ed Onorari eleggono tre membri del Consiglio Direttivo ed i Soci Fondatori eleggono ulteriori tre membri.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, all'inizio del proprio mandato, elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.

Perchè siano valide le deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri oltre al Presidente; fa eccezione l'ammissione di nuovi Soci, per la quale è necessaria la presenza di almeno cinque Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente e, in subordine, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo. Di ogni riunione e deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà essere compilato in apposito registro un verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Copia del Verbale dovrà essere fatta pervenire a ciascun Consigliere. Nel caso di rinuncia o vacanza di uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti a tutti gli effetti dal Socio o dai Soci che, nelle rispettive votazioni, seguivano in graduatoria l'ultimo eletto, o anche per cooptazione.

Qualora venisse meno, nel corso dello stesso anno sociale, per dimissioni o altre cause, un numero di Consiglieri maggiore di tre, dovrà essere convocata un'apposita Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 20 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, organizzativa, sportiva ed amministrativa del Circolo e di esso promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.

In particolare il Consiglio:

- a) provvede a far osservare lo Statuto sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento del Circolo;
- b) esamina le domande di ammissione dei nuovi Soci e delibera sull'eventuale accettazione delle stesse;
- c) stabilisce, se del caso, l'ammontare delle eventuali tasse di ammissione e, sulla base della quota sociale annua per i Soci, deliberata dall'Assemblea Ordinaria, stabilisce anche le quote sociali ridotte dovute dai Soci Assenti e dai Partecipanti, nonché ogni altra eventuale contribuzione ordinaria e straordinaria;
- d) provvede alla buona conservazione della sede sociale e delle installazioni sportive;
- e) provvede alla conservazione dei libri e registri prescritti dal presente Statuto, degli atti e verbali relativi alle singole votazioni, dei documenti storici, contabili, amministrativi e legali pertinenti alle attività del Circolo;
- f) determina i compiti e le funzioni specifiche del personale dipendente;
- g) assume e licenzia il personale di qualunque categoria;
- h) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;

- i) può nominare commissioni e designare i singoli Soci cui affidare compiti speciali o lo studio di determinati problemi;
- j) autorizza la stipulazione, le modifiche ed il rinnovo di contratti di gestione, di locazione e di compravendita di macchinari, di fornitura e di appalto, di permuta, di conti correnti bancari, delle assicurazioni dei vari rischi ed inoltre, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, di ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali e buon andamento del Circolo;
- k) autorizza il godimento esclusivo, a titolo oneroso, delle strutture sociali in favore dei Soci che lo richiedano per feste, incontri culturali ed altre attività sociali;
- l) promuove l'attività della Commissione dei Proviviri in conformità alle norme dello Statuto;
- m) indice la consultazione scritta nei casi previsti dallo Statuto;
- n) provvede ad ogni altro compito demandatoli dallo statuto.

Art. 21 Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alle finanze del Circolo. Ha la responsabilità della cassa, delle entrate e di ogni altra operazione contabile. Predispose il bilancio, che sottopone al Consiglio Direttivo.

Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni. Per essere eletti i Revisori dei Conti dovranno essere Soci del Circolo da almeno tre anni e non far parte del Consiglio.

Quelli che saranno stati eletti col maggior numero dei voti divengono membri effettivi; gli eletti successivamente divengono membri supplenti.

Nel caso di rinuncia o vacanza di membro effettivo, questi sarà sostituito a tutti gli effetti dal primo dei membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla e sorveglia la gestione finanziaria del Circolo, esprime il proprio parere su questioni di carattere economico nonché sui bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo e, al riguardo, presenta una relazione scritta all'Assemblea Ordinaria.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel loro seno un Presidente.

Essi sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo sulle questioni finanziarie.

Art. 23 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo fra i Soci che godono di particolare autorevolezza e prestigio.

I componenti durano in carica quattro anni.

Il Collegio dei Proviviri è competente a pronunciarsi su qualunque argomento il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo giudizio sulle controversie insorte fra Soci e fra i Soci ed il Circolo, ed in particolare sul comportamento tenuto dai Soci e

dai loro ospiti.

Art. 24 Modalità per le elezioni alle cariche sociali

I membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti effettivi e supplenti, sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria. Le operazioni di voto avverranno sotto il controllo di un comitato di scrutatori composto da almeno tre membri prescelti tra i Soci presenti nella sede sociale. Per effettuare le votazioni verranno consegnate ai votanti apposite schede previa sottoscrizione, da parte del Socio, di un apposito registro.

Le schede non dovranno recare nomi prestampati di candidati: esse saranno riempite dal votante e quindi depositate in apposite urne. I Soci sono ammessi a votare fino al momento della conclusione dell'Assemblea. Le operazioni di scrutinio dovranno aver luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e saranno effettuate dalla già nominata commissione degli scrutatori.

Laddove in qualsiasi scheda risultasse indicato un numero di nomi eccedente quello degli eleggendi, le schede saranno considerate valide limitatamente ai primi nomi indicati e fino al limite del numero di candidati validamente esprimibili, pertanto ogni Socio potrà indicare fino a tre nominativi.

Nessun Socio può ricoprire contemporaneamente più cariche elettive. Nel caso venga eletto a più di una carica, egli dovrà optare per una di esse, ed il posto resosi vacante sarà coperto dal primo dei non eletti nella votazione tenutasi nell'assemblea di quel giorno.

Titolo V

Disposizioni Generali

Art. 25 Sanzioni

Qualora un Socio venga meno alle norme di convivenza sociale, tanto nel Circolo, quanto fuori di esso, ovvero gli vengano addebitate azioni disonorevoli, il Consiglio Direttivo deferirà il caso al Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 23, con motivata comunicazione scritta.

Il Presidente del Circolo, in attesa della delibera del Collegio dei Probiviri potrà vietare al Socio di frequentare il Circolo e di utilizzare gli impianti.

Il Collegio, invitato l'interessato a fornire spiegazioni orali e scritte, svolte le indagini del caso ed acquisito ogni opportuno mezzo di prova, si pronunzierà con motivata decisione che verrà trascritta in apposito registro.

La decisione sarà assunta dal Collegio a maggioranza ma sarà sottoscritta da tutti e tre i suoi componenti senza fare menzione di quello che sia eventualmente dissenziente. Laddove non credesse di proporre l'esclusione del Socio, il Collegio, a seconda della gravità dei fatti e degli eventuali precedenti, proporrà al Consiglio Direttivo l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;

c) sospensione temporanea;

d) radiazione.

L'ammonizione consiste nell'invito scritto rivolto al Socio di non ricadere nell'infrazione rilevata.

La censura consiste in una nota di biasimo, rivolta per iscritto al Socio.

La sospensione consiste nel divieto per il Socio di frequentare il Circolo e di utilizzarne gli impianti per un periodo da un mese ad un anno.

La radiazione consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio.

La censura comporta l'ineleggibilità a qualsiasi carica sociale, per un periodo di due anni; la sospensione temporanea comporta l'incapacità del Socio di essere eletto a cariche sociali per un periodo di dieci anni.

La radiazione comporta il divieto per il Socio radiato di frequentare il Circolo o di utilizzarne a qualsiasi titolo gli impianti, anche in qualità di invitato di altri Soci.

Il Collegio dei Proviviri provvederà a far conservare, oltre al registro delle decisioni, gli atti di tutte le pratiche istruite. Il deliberato del Collegio dei Proviviri, nonché le sanzioni disposte dal Consiglio Direttivo saranno comunicate in copia all'interessato, con diretta consegna a mano, dietro rilascio di ricevuta, ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della raccomandata, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Presidente del Circolo.

Il Presidente, ascoltato il Socio, e disposte, ove lo ritenga opportuno, ulteriori indagini ed accertamenti, ripropone al Consiglio Direttivo, per successivo ulteriore esame, la contestazione.

Il reclamo dovrà essere consegnato a mano in segreteria dietro rilascio di ricevuta, ovvero potrà essere inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

L'interessato ha facoltà di essere personalmente sentito e di farsi rappresentare da un Socio che lo difenda, in ogni grado della contestazione.

Art. 26 Rapporti tra Circolo e Soci

Il Socio, quando entra a far parte del Circolo, deve comunicare il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale gli organi sociali dovranno effettuare ogni eventuale comunicazione a lui diretta.

Nel caso di variazione, il Socio è tenuto, nel proprio interesse, a darne immediata comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Segreteria del Circolo.

Ogni eventuale comunicazione del Circolo nell'ultimo domicilio o all'indirizzo di posta elettronica comunicati, si riterrà validamente effettuata.

Qualora il Socio dovesse trasferirsi all'estero dovrà, ad ogni effetto dei rapporti con il Circolo, eleggere domicilio in Italia.

Art. 27 Modifiche statutarie

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente statuto, se non previo parere favorevole di almeno i 2/3 dei Soci Fondatori e nel rispetto dei quorum di cui al precedente art. 17.

Di ogni progettata modifica dovrà essere data notizia, con il nuovo testo proposto, mediante deposito dello stesso presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

Art. 28 Regolamento per l'applicazione dello Statuto

Per l'applicazione del presente Statuto è in facoltà del Consiglio Direttivo di predisporre un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29 Scioglimento del Circolo

Lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere disposti da apposita assemblea straordinaria, secondo il disposto dell'art. 17 del presente Statuto.

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Finalità - Sede e Durata

Art. 1 - Denominazione e finalità del Circolo

L'Associazione denominata "Circolo Antico Tiro a Volo" è senza fini di lucro; favorisce le pratiche sportive dilettantistiche e ricreative in genere.

Ha lo scopo di sviluppare attività culturali, incontri e conferenze che abbiano per oggetto questioni di rilevanza sociale, culturale ed economica.

Promuove inoltre la pratica, a scopo dilettantistico, tra l'altro, della Vela, dell'Atletica, del Nuoto, i giochi del Calcio, del Calcio a 8, del Calcio a 5, del Tennis, del Golf, nonché i giochi del Bridge, del Burraco e del Biliardo.

Art. 2 - Sede e durata

Il Circolo ha sede in Roma, Via E. Vajna n. 21.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Titolo II

Entrate - Patrimonio Sociale e Bilancio

Art. 3 Entrate

Le entrate del Circolo sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi e compensi riscossi dal Circolo nello svolgimento delle sue attività;
- c) eventuali donazioni, lasciti e contributi di Soci o di terzi;
- d) eventuali altre entrate.

Art. 4 Patrimonio

Il Patrimonio del Circolo è costituito:

- a) dalle disponibilità di cassa, dai crediti e dai fondi di riserva accantonati;
- b) dagli impianti sportivi di proprietà del Circolo;
- c) da macchine, attrezzi mobili e suppellettili del Circolo;
- d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti al Circolo e dai trofei vinti dal Circolo.

Art. 5 Bilancio

L'anno sociale ha inizio dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il bilancio annuale viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sarà tenuto a disposizione dei Soci presso la segreteria del Circolo durante i 15 giorni precedenti la riunione dell'Assemblea Ordinaria che dovrà approvarlo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III

Categorie dei Soci, Ammissioni e Quote Sociali

Art. 6 Categorie di Soci

I Soci del Circolo sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Effettivi;

c) Soci Onorari.

Art. 7 Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i Soci che, con le loro attività hanno dato un contributo determinante sia per la costituzione del Circolo che per il suo sviluppo e successo. La loro nomina è riservata al Consiglio Direttivo.

Art. 8 Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro ai quali viene conferita tale qualifica per particolari benemerienze.

Essi sono esenti dal pagamento della tassa di ammissione, delle quote e dei contributi sociali.

La nomina e la revoca dei Soci Onorari compete al Consiglio Direttivo.

Art. 9 Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi coloro che sono stati ammessi al Circolo con le modalità previste dal presente Statuto, successivamente all'acquisto delle azioni della "Polisportiva Parioli Spa".

Art. 10 Accesso al Circolo

Possono accedere al Circolo:

- i Soci Onorari;
- i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi, che abbiano perfezionato la propria iscrizione in data anteriore al 31 dicembre 2004, e che abbiano la piena ed esclusiva proprietà di almeno un'azione privilegiata della "Polisportiva Parioli Spa";
- i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi, che abbiano perfezionato la propria iscrizione al Circolo in data successiva al 1° gennaio 2005, e che abbiano la piena ed esclusiva proprietà di almeno un pacchetto di n. 1.100 Azioni Ordinarie della "Polisportiva Parioli SpA";
- i Partecipanti.

Art. 11 Ammissione di nuovi Soci

Chi aspira a far parte del Circolo in qualità di Socio, deve presentare apposita domanda scritta rivolta al Presidente, controfirmata da due Soci in veste di presentatori i quali abbiano almeno 3 anni di appartenenza al Circolo ed abbiano la qualità di Socio Fondatore o Socio Effettivo.

Tali Soci hanno il compito di presentare il candidato e garantirne la rispettabilità.

I presentatori cureranno di far conoscere personalmente il candidato al Presidente del Circolo o al Vice Presidente e ad almeno due Consiglieri.

Il candidato dovrà essere proprietario di almeno un pacchetto di n. 1.100 Azioni Ordinarie della "Polisportiva Parioli S.p.a." o quantomeno dovrà dimostrare, fornendo idonea documentazione, di essere in grado di conseguire la proprietà, una volta deliberata la sua ammissione a Socio.

In questo secondo caso la delibera di ammissione rimarrà priva di efficacia fino al momento in cui la proprietà delle azioni non verrà effettivamente acquisita. Trascorsi 90 giorni dalla data della delibera senza che la proprietà delle azioni sia stata

effettivamente conseguita, l'ammissione si intenderà come non effettuata.

La domanda, in regola con le norme statutarie, verrà istruita a cura del Consigliere addetto a questo compito e sottoposta al Presidente, il quale darà comunicazione al Consiglio Direttivo delle informazioni acquisite sul conto del candidato.

Il Consiglio si pronunzierà, con voto segreto, sull'ammissibilità o meno del candidato.

Per ciascun candidato verrà indicata la qualifica ed il nome dei Soci Presentatori. L'ammissione dei candidati risulterà definitiva se, entro 30 giorni, non sarà pervenuta al Presidente alcuna opposizione da parte degli altri Soci.

In caso di opposizione, l'ammissione sarà temporaneamente sospesa ed i motivi di opposizione saranno sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo, che deciderà in maniera definitiva in merito all'ammissione del candidato.

Il candidato ammesso non avrà diritto di frequentare il Circolo se non dopo il versamento della eventuale tassa di ammissione e della quota annuale, proporzionalmente al periodo di competenza. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina.

In difetto, previo sollecito, da comunicare anche ai Soci presentatori, egli sarà considerato radiato dal Circolo. Lo status di Socio è intrasmissibile, così come è intrasmissibile e non rivalutabile la quota, il contributo associativo, ad eccezione del trasferimento mortis causa.

Art. 12 Soci Effettivi/Fondatori "Assenti"

Il Socio Effettivo/Fondatore che abbia la propria dimora abituale fuori dal Lazio può, dopo 3 anni di appartenenza al Circolo, richiedere per iscritto al Presidente, di essere collocato nella posizione di Socio Assente.

Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e, nel caso essa sia accolta, il Socio assume la qualità di Socio Assente.

I Soci assenti godono del beneficio di pagare le quote in misura ridotta, ma sono tenuti al pagamento in misura intera dei contributi straordinari deliberati a carico dei Soci. Dal momento di cessazione dell'assenza il Socio è tenuto al normale pagamento della quota.

Il Socio assente, nel caso di temporanea presenza a Roma, potrà frequentare il Circolo per non più di quattro periodi ogni anno, della durata di una settimana ciascuno, salvo diversa disposizione del regolamento.

Tali periodi possono essere anche consecutivi.

Non è comunque permesso al Socio Assente frequentare il Circolo, per più di una settimana, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, salvo diversa disposizione del regolamento.

Art. 13 I Partecipanti

Il coniuge non legalmente separato ed i figli di età compresa tra 24 e 28 anni, possono essere ammessi al Circolo in qualità di partecipanti ed iscritti in diverso ed autonomo elenco dei

partecipanti.

Gli iscritti all'elenco partecipanti hanno diritto di accesso al Circolo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera c) del presente Statuto, il Consiglio Direttivo stabilisce la quota a carico dei partecipanti, che potrà essere versata direttamente dal Socio. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, con autonoma determinazione, di ammettere all'elenco partecipanti, diverse categorie di soggetti che abbiano un rapporto stabile con i Soci.

Art. 14 Dimissione del Socio

Il Socio che desideri non appartenere più al Circolo, deve notificare le proprie dimissioni per iscritto.

Dalla data di efficacia delle dimissioni il Socio dimissionario perde ogni diritto alla frequentazione del Circolo.

Le somme versate per l'annualità in corso non sono rimborsabili.

Titolo IV

Organi del Circolo

Art. 15 Organi del Circolo

Gli organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (Fondatori, Effettivi ed Onorari);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Effettivi, nonché dai Soci Onorari; l'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale, dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data prevista, mediante convocazione diretta ad ogni Socio per il tramite di lettera, e-mail ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare l'informativa al Socio, presso l'indirizzo comunicato dal Socio stesso.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti sui quali i Soci sono chiamati a deliberare.

Della riunione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno verrà, in pari data, fornita notizia ai Soci mediante affissione di apposito comunicato nella sede sociale. Trascorso l'orario previsto per la convocazione, senza che sia raggiunto il numero necessario dei partecipanti, l'Assemblea si considera riunita nello stesso luogo, un'ora dopo, in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in subordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere che abbia maggiore anzianità di appartenenza al Circolo. Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario per la compilazione del verbale della riunione che verrà trascritto in un apposito registro.

Il registro sarà conservato a cura del Consiglio Direttivo. Copia del verbale verrà tenuta a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto. Sono

ammesse deleghe nella misura stabilita dal regolamento.

Ciascun socio presente all'assemblea può rappresentare soci assenti che abbiano diritto al voto. In questa ipotesi avrà diritto a votare in loro vece; la delega deve avere forma scritta ed è consentita qualsiasi sia l'ordine del giorno.

Non possono essere trattati argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Le votazioni possono aver luogo, a seconda di quanto stabilito dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale; l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti dovrà avvenire necessariamente per scrutinio segreto.

Le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci del Circolo, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria ed Assemblea Straordinaria.

Art. 16 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno non oltre il 30 giugno, in data dal Consiglio stesso stabilita.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervenga almeno il 40% dei Soci e, in seconda convocazione quando intervenga almeno il 10%.

Le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei partecipanti.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) sulla misura della quota sociale annua per i Soci Fondatori ed Effettivi;
- c) sull'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) sulla ratifica delle decisioni del Consiglio Direttivo che, ai sensi del presente Statuto, devono essere confermate dall'Assemblea;
- e) su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su proposta di almeno venti Soci che ne facciano richiesta scritta al Presidente in data anteriore al primo dicembre di ogni anno, e che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria;
- f) sull'approvazione del regolamento e sue modificazioni.

Art. 17 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata presso la sede sociale, dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, ovvero da un quinto dei Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista mediante convocazione diretta ad ogni Socio per il tramite di lettera, e-mail ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare l'informativa al Socio, presso l'indirizzo comunicato dal Socio stesso.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, quando intervenga almeno il 50% dei Soci e, in seconda convocazione, almeno il 15%.

Le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei partecipanti.

L'ordine del giorno dell'Assemblea verte unicamente sugli specifici argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione. Si applicano all'Assemblea Straordinaria, per il resto, tutte le norme previste per l'Assemblea Ordinaria. Appartengono alla competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria le decisioni che abbiano per oggetto:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento del Circolo e nomina dei liquidatori.

Art. 18 Presidente

Il Presidente è eletto fra i Soci dall'Assemblea; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta il Circolo nei confronti di terzi ed in giudizio, presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, salvo che intenda demandare ad altri tale funzione, in conformità alle norme del presente Statuto; coordina l'attività del Consiglio Direttivo e degli altri organi e servizi del Circolo, sovrintende al complesso delle attività sociali.

Il Presidente designa i Consiglieri che ritenga di proporre a sovrintendere l'esercizio di determinate gestioni o attività e può delegare uno o più consiglieri alla firma degli atti relativi a determinate gestioni.

Conferisce incarichi speciali ai singoli soci per il raggiungimento dei fini sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate fino alla prima assemblea Ordinaria dal Vice Presidente e, in subordine, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.

E' Presidente Emerito del Circolo l'Avv. Michele Anastasio Pugliese, in considerazione degli indubbi meriti riconosciutigli per la fondazione, lo sviluppo e l'accrescimento del Circolo. Tale carica verrà assunta dallo stesso all'atto della cessazione dall'attuale carica di Presidente del Circolo.

Al Presidente Emerito del Circolo sono attribuite le seguenti funzioni:

- relazioni pubbliche da esercitarsi di concerto con il Presidente;
- incontri con i nuovi Soci da esercitarsi di concerto con il Presidente.

Art. 19 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci Effettivi ed Onorari eleggono tre membri del Consiglio Direttivo ed i Soci Fondatori eleggono ulteriori tre membri.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, all'inizio del proprio mandato, elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.

Perchè siano valide le deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri oltre al Presidente; fa eccezione l'ammissione di nuovi Soci, per la quale è necessaria la presenza di almeno cinque Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente e, in subordine, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo. Di ogni riunione e deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà essere compilato in apposito registro un verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Copia del Verbale dovrà essere fatta pervenire a ciascun Consigliere. Nel caso di rinuncia o vacanza di uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti a tutti gli effetti dal Socio o dai Soci che, nelle rispettive votazioni, seguivano in graduatoria l'ultimo eletto, o anche per cooptazione.

Qualora venisse meno, nel corso dello stesso anno sociale, per dimissioni o altre cause, un numero di Consiglieri maggiore di tre, dovrà essere convocata un'apposita Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 20 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, organizzativa, sportiva ed amministrativa del Circolo e di esso promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.

In particolare il Consiglio:

- a) provvede a far osservare lo Statuto sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento del Circolo;
- b) esamina le domande di ammissione dei nuovi Soci e delibera sull'eventuale accettazione delle stesse;
- c) stabilisce, se del caso, l'ammontare delle eventuali tasse di ammissione e, sulla base della quota sociale annua per i Soci, deliberata dall'Assemblea Ordinaria, stabilisce anche le quote sociale ridotte dovute dai Soci Assenti e dai Partecipanti, nonché ogni altra eventuale contribuzione ordinaria e straordinaria;
- d) provvede alla buona conservazione della sede sociale e delle installazioni sportive;
- e) provvede alla conservazione dei libri e registri prescritti dal presente Statuto, degli atti e verbali relativi alle singole votazioni, dei documenti storici, contabili, amministrativi e legali pertinenti alle attività del Circolo;
- f) determina i compiti e le funzioni specifiche del personale dipendente;
- g) assume e licenzia il personale di qualunque categoria;
- h) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;

- i) può nominare commissioni e designare i singoli Soci cui affidare compiti speciali o lo studio di determinati problemi;
- j) autorizza la stipulazione, le modifiche ed il rinnovo di contratti di gestione, di locazione e di compravendita di macchinari, di fornitura e di appalto, di permuta, di conti correnti bancari, delle assicurazioni dei vari rischi ed inoltre, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, di ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali e buon andamento del Circolo;
- k) autorizza il godimento esclusivo, a titolo oneroso, delle strutture sociali in favore dei Soci che lo richiedano per feste, incontri culturali ed altre attività sociali;
- l) promuove l'attività della Commissione dei Probiviri in conformità alle norme dello Statuto;
- m) indice la consultazione scritta nei casi previsti dallo Statuto;
- n) provvede ad ogni altro compito demandatoli dallo statuto.

Art. 21 Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alle finanze del Circolo. Ha la responsabilità della cassa, delle entrate e di ogni altra operazione contabile. Predispose il bilancio, che sottopone al Consiglio Direttivo.

Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni. Per essere eletti i Revisori dei Conti dovranno essere Soci del Circolo da almeno tre anni e non far parte del Consiglio.

Quelli che saranno stati eletti col maggior numero dei voti divengono membri effettivi; gli eletti successivamente divengono membri supplenti.

Nel caso di rinuncia o vacanza di membro effettivo, questi sarà sostituito a tutti gli effetti dal primo dei membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla e sorveglia la gestione finanziaria del Circolo, esprime il proprio parere su questioni di carattere economico nonché sui bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo e, al riguardo, presenta una relazione scritta all'Assemblea Ordinaria.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel loro seno un Presidente.

Essi sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo sulle questioni finanziarie.

Art. 23 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo fra i Soci che godono di particolare autorevolezza e prestigio.

I componenti durano in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri è competente a pronunciarsi su qualunque argomento il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo giudizio sulle controversie insorte fra Soci e fra i Soci ed il Circolo, ed in particolare sul comportamento tenuto dai Soci e

dai loro ospiti.

Art. 24 Modalità per le elezioni alle cariche sociali

I membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti effettivi e supplenti, sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria. Le operazioni di voto avverranno sotto il controllo di un comitato di scrutatori composto da almeno tre membri prescelti tra i Soci presenti nella sede sociale. Per effettuare le votazioni verranno consegnate ai votanti apposite schede previa sottoscrizione, da parte del Socio, di un apposito registro.

Le schede non dovranno recare nomi prestampati di candidati: esse saranno riempite dal votante e quindi depositate in apposite urne. I Soci sono ammessi a votare fino al momento della conclusione dell'Assemblea. Le operazioni di scrutinio dovranno aver luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e saranno effettuate dalla già nominata commissione degli scrutatori.

Laddove in qualsiasi scheda risultasse indicato un numero di nomi eccedente quello degli eleggendi, le schede saranno considerate valide limitatamente ai primi nomi indicati e fino al limite del numero di candidati validamente esprimibili, pertanto ogni Socio potrà indicare fino a tre nominativi.

Nessun Socio può ricoprire contemporaneamente più cariche elettive. Nel caso venga eletto a più di una carica, egli dovrà optare per una di esse, ed il posto resosi vacante sarà coperto dal primo dei non eletti nella votazione tenutasi nell'assemblea di quel giorno.

Titolo V

Disposizioni Generali

Art. 25 Sanzioni

Qualora un Socio venga meno alle norme di convivenza sociale, tanto nel Circolo, quanto fuori di esso, ovvero gli vengano addebitate azioni disonorevoli, il Consiglio Direttivo deferirà il caso al Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 23, con motivata comunicazione scritta.

Il Presidente del Circolo, in attesa della delibera del Collegio dei Probiviri potrà vietare al Socio di frequentare il Circolo e di utilizzare gli impianti.

Il Collegio, invitato l'interessato a fornire spiegazioni orali e scritte, svolte le indagini del caso ed acquisito ogni opportuno mezzo di prova, si pronunzierà con motivata decisione che verrà trascritta in apposito registro.

La decisione sarà assunta dal Collegio a maggioranza ma sarà sottoscritta da tutti e tre i suoi componenti senza fare menzione di quello che sia eventualmente dissenziente. Laddove non credesse di proporre l'esclusione del Socio, il Collegio, a seconda della gravità dei fatti e degli eventuali precedenti, proporrà al Consiglio Direttivo l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;

- c) sospensione temporanea;
- d) radiazione.

L'ammonizione consiste nell'invito scritto rivolto al Socio di non ricadere nell'infrazione rilevata.

La censura consiste in una nota di biasimo, rivolta per iscritto al Socio.

La sospensione consiste nel divieto per il Socio di frequentare il Circolo e di utilizzarne gli impianti per un periodo da un mese ad un anno.

La radiazione consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio.

La censura comporta l'ineleggibilità a qualsiasi carica sociale, per un periodo di due anni; la sospensione temporanea comporta l'incapacità del Socio di essere eletto a cariche sociali per un periodo di dieci anni.

La radiazione comporta il divieto per il Socio radiato di frequentare il Circolo o di utilizzarne a qualsiasi titolo gli impianti, anche in qualità di invitato di altri Soci.

Il Collegio dei Probiviri provvederà a far conservare, oltre al registro delle decisioni, gli atti di tutte le pratiche istruite. Il deliberato del Collegio dei Probiviri, nonché le sanzioni disposte dal Consiglio Direttivo saranno comunicate in copia all'interessato, con diretta consegna a mano, dietro rilascio di ricevuta, ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della raccomandata, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Presidente del Circolo.

Il Presidente, ascoltato il Socio, e disposte, ove lo ritenga opportuno, ulteriori indagini ed accertamenti, ripropone al Consiglio Direttivo, per successivo ulteriore esame, la contestazione.

Il reclamo dovrà essere consegnato a mano in segreteria dietro rilascio di ricevuta, ovvero potrà essere inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

L'interessato ha facoltà di essere personalmente sentito e di farsi rappresentare da un Socio che lo difenda, in ogni grado della contestazione.

Art. 26 Rapporti tra Circolo e Soci

Il Socio, quando entra a far parte del Circolo, deve comunicare il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale gli organi sociali dovranno effettuare ogni eventuale comunicazione a lui diretta.

Nel caso di variazione, il Socio è tenuto, nel proprio interesse, a darne immediata comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Segreteria del Circolo.

Ogni eventuale comunicazione del Circolo nell'ultimo domicilio o all'indirizzo di posta elettronica comunicati, si riterrà validamente effettuata.

Qualora il Socio dovesse trasferirsi all'estero dovrà, ad ogni effetto dei rapporti con il Circolo, eleggere domicilio in Italia.

Art. 27 Modifiche statutarie

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente statuto, se non previo parere favorevole di almeno i 2/3 dei Soci Fondatori e nel rispetto dei quorum di cui al precedente art. 17.

Di ogni progettata modifica dovrà essere data notizia, con il nuovo testo proposto, mediante deposito dello stesso presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

Art. 28 Regolamento per l'applicazione dello Statuto

Per l'applicazione del presente Statuto è in facoltà del Consiglio Direttivo di predisporre un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29 Scioglimento del Circolo

Lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere disposti da apposita assemblea straordinaria, secondo il disposto dell'art. 17 del presente Statuto.